

Spett. Comune di Spinadesco
Pec: comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Procedimento di SUAP presentato dalla ditta “Acciaieria Arvedi S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente del Comune di Spinadesco: osservazioni

Riscontrando la Vostra nota prot. 0568 dello scorso 4 febbraio 2026, le scriventi Associazioni ambientaliste trasmettono il presente contributo congiunto in vista dell'espressione dell'Autorità competente per la VAS:

Premesso che:

- Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 895/2020 emessa il 10/11/2020 all'esito della procedura di infrazione iscritta al ruolo n. C-644/18, la Repubblica Italiana è stata condannata per avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10. In particolare, è stato accertato come il valore limite giornaliero sia stato superato nell'agglomerato di Cremona, quanto meno a partire dal 2008, e fino al 2017 incluso. È stato inoltre accertato come sia stato superato il valore limite annuale, sempre nell'agglomerato di Cremona (Zona A Pianura altamente urbanizzata), quanto meno dal 2010 al 2017. Il superamento dei valori limite è tuttora in corso.
- Con Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-573/2019 emessa il 12/05/2022 all'esito della procedura d'infrazione promossa dalla Commissione UE, la Repubblica Italiana è stata condannata per il mancato rispetto “continuativo e sistematico”, del valore limite annuale fissato per il biossido d'azoto in vari agglomerati, sia la mancata adozione di misure atte a garantire il rispetto dei valori limite di NO2 (dal 2010 al 2017 inclusi). Tra le zone individuate dalla Sentenza della Corte di Giustizia vi è l'agglomerato di Cremona (Zona A Pianura ad elevata urbanizzazione), che quanto a livello di inquinamento, oltre a collocarsi al secondo posto in Europa (Aea) è già risultata oggetto delle infrazioni Comunitarie n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.
- Il superamento dei valori limite è tuttora in corso, come confermato nel report "Mal'Aria di Città 2026" diffuso lo scorso 9 febbraio 2026 da Legambiente in cui si conferma che il territorio di Cremona con 44 sforamenti continua a superare i valori annuali previsti dalla normativa vigente per PM10, PM2.5 e biossido di azoto.
- L'indagine epidemiologica condotta da ATS Val Padana (2008–2018) ha messo in luce nel territorio cremonese dati preoccupanti per la salute infantile. Lo studio, presentato dopo anni di rinvii e polemiche, non ha individuato responsabilità dirette di singoli impianti, ma il suo obiettivo era più ampio: comprendere la ricaduta sanitaria su un'area ad alta densità industriale, analizzando le condizioni di salute della popolazione nel lungo periodo.
Tra i risultati emersi a seguito di tale studio, si segnala che, in dieci anni, nella Provincia di Cremona sono stati registrati 269 casi di leucemia acuta. Di questi, il

32,7% ha colpito minori (0–18 anni) per la forma linfoide acuta, nonostante i minori rappresentino solo il 7,8% della popolazione.

La correlazione con le concentrazioni di PM10 è stata definita “non conclusiva”, ma statisticamente compatibile con un trend allarmante. Sono stati inoltre sottolineati effetti già in gravidanza: aborti spontanei, prematurità, basso peso.

Lo stesso studio ha analizzato anche il periodo 2011–2019, con focus sulla salute neonatale.

I risultati hanno mostrato un aumento del rischio di aborto spontaneo legato ai livelli di PM2.5 nel primo trimestre di gravidanza, un incremento di prematurità e di basso peso alla nascita, correlati a NO e PM.

- La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 25 giugno 2024 (iscritta a ruolo n. C-626/22, Ilva e a.), ha riaffermato la prevalenza del principio sancito dalla direttiva 2010/75 che così recita: *«(2) Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l'attività industriale.>>*. Tale principio antepone di fatto la tutela dell’ambiente alle esigenze di produzione, anche se “strategica”, ribadendo che gli artt. 35 e 37 della Carta impongono che la tutela della salute e dell’ambiente sia prioritaria rispetto a considerazioni economiche o produttive.

La stessa sentenza ribadisce il principio che l’autorità competente deve valutare non solo le emissioni prevedibili in base alla tipologia dell’impianto, ma **tutte le emissioni scientificamente note come nocive, anche se non espressamente considerate in precedenti valutazioni**.

In sintesi, La Corte ha riconosciuto che il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, pur non essendo formulato come diritto soggettivo autonomo nella Carta, discende sistematicamente dagli artt. 35 e 37 e deve orientare l’azione amministrativa e legislativa.

Le scriventi Associazioni ambientaliste, ribadendo tutte le osservazioni precedentemente depositate in ordine al procedimento in oggetto

CHIEDONO

al Sindaco del Comune di Spinadesco in qualità di primo rappresentante dell’Amministrazione procedente, nonché massima autorità sanitaria sul territorio di competenza e a tutte le Autorità competenti all’interno della Conferenza di Valutazione in corso:

- Di mantenere la posizione di **tutela dell’integrità del bosco filtro esistente** già espressa e indicata al punto 3) del verbale della Seconda conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii. tenutasi presso la sede del Comune di Spinadesco il 15.10.2025, valutando attentamente la completezza e la congruità delle

integrazioni progettuali presentate dal proponente, ivi compreso lo studio di dispersione delle sostanze inquinanti atmosferici ai recettori abitativi nei termini richiesti da ATS all'interno del parere Prot. N. 78604/2025 del 26/09/25 che non figura tra gli atti trasmessi dal Comune con PEC dello scorso 04/02/2026 Prot. 0568.

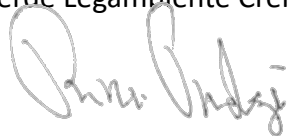
Con osservanza.

Cremona – Torino, lì 22 febbraio 2026

Coordinamento Stati Generali Clima Ambiente e Salute della Provincia di Cremona -
Luigi Lipara



Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona – Il Presidente Pier Luigi Rizzi



Federazione Nazionale Pro Natura APS – Il Presidente Mauro Furlani

